



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

COPIA

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**Numero 24 del 31/05/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno del mese di maggio alle ore 17.00 nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<b>GUARGUAGLINI FRANCESCO</b>	<b>X</b>		<b>PRISTERÀ ROSELLA</b>		<b>X</b>
<b>MODA LUCA FABIO MASSIMO</b>	<b>X</b>		<b>BARDUCCI ETTORE</b>	<b>X</b>	
<b>IANI FRANCESCO</b>		<b>X</b>	<b>PETRICCI GIACOMO</b>	<b>X</b>	
<b>DEI GINO</b>	<b>X</b>		<b>MARNIGA BARBARA</b>		<b>X</b>
<b>VILLA ALICE MANUELA</b>		<b>X</b>			
<b>DEI STEFANIA</b>	<b>X</b>				
<b>GUARGUAGLINI PAOLO</b>	<b>X</b>				

Presiede l'adunanza il Sig. GUARGUAGLINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le Dott. SCROCCO DOMENICO incaricato della redazione del presente verbale. Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1<sup>^</sup> del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000**

**Il Responsabile** esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.  
Data 24/05/2022 Il Responsabile Fto Dott. Sig. Mori Gianni

**Il Responsabile** esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  
Data 24/05/2022 Il Responsabile Fto Dott. Gianni Mori

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Fto GUARGUAGLINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott. SCROCCO DOMENICO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 15/07/2022 per rimanervi 15 gg consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott. SCROCCO DOMENICO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 31/05/2022 :

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott. SCROCCO DOMENICO

Copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Scrocco Domenico



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.26 del 24/05/2022**

Ufficio: PROPOSTE DI CONSIGLIO  
COMUNALE

Assessore: Francesco Guarguaglini

Responsabile del Procedimento: Sig. Mori  
Gianni

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

Data 24/05/2022

Il Responsabile: Fto Dott. Sig.Mori Gianni

Il Responsabile dell'Area Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data 24/05/2022

Il Responsabile: Fto Dott. Gianni Mori



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Radicondoli ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, **tralasciando di considerare i** coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione in data odierna con cui viene approvato il PEF 2022 trasmesso dall'ATO Rifiuti Toscana che risulta pari a € 281.408,00;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022;

**RITENUTO**

- di ripartire i costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

- 42 % per le utenze domestiche,
- 58 % per le utenze non domestiche.

- di ripartire i costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- 42 % per le utenze domestiche;
- 58 % per le utenze non domestiche.

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" e "C" della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTI:**

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 DEL 11/02/2022;

**RICHIAMATI** l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**PROPONE**

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare, per i motivi espressi, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2022 nella misura che sotto si riporta:
  - coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella **tabella A**, allegata al presente atto;
  - coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, secondo quanto stabilito dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all’allegato 1 del DPR 158/99 come indicato nella **tabella A** allegata al presente atto;
  - approvare le tariffe per le *utenze domestiche* del tributo comunale sui rifiuti “TARI” come determinate nella **tabella B** allegata al presente atto;
  - approvare le tariffe per le *utenze non domestiche* del tributo comunale sui rifiuti “TARI” come determinate nella **tabella C** allegata al presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**IL SINDACO**

Illustra le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI. Indica le percentuali delle utenze domestiche (42%) e non domestiche (58%). Si sofferma sulle singole tariffe facendo un raffronto con quelle dell'anno precedente.

Prende la parola il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Gianni Mori per precisazioni sulle varie ipotesi formulate e in particolare su quella prescelta.

Prende la parola il Consigliere Ettore Barducci capogruppo di minoranza consiliare, facendo osservazioni sul pagamento ridotto della TARI in caso di distanze rilevanti dai cassonetti in quanto il servizio viene in ogni caso effettuato. Viene svolto e in ogni caso ci costa. E' d'accordo nel prevedere una riduzione ma che non sia eccessiva.

Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, si procede alla votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;

Con la seguente votazione :

Presenti e votanti n° Presenti e votanti n° 7

Voti Favorevoli n° 7 – Unanimità

**Delibera**

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.
- 2) Di dichiarare con la stessa votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti.



## Dati Finanziari

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
<b>Parte Fissa</b>	<b>87.610,00</b>	42,00% <b>36.796,20</b> (Ka)	58,00% <b>50.813,80</b> (Kc)
<b>Parte Variabile</b>	<b>193.798,00</b>	42,00% <b>81.395,16</b> (Kb)	58,00% <b>112.402,84</b> (Kd)
	<b>281.408,00</b>	<b>118.191,36</b>	<b>163.216,64</b>

## Parametri Domestiche

Componenti	Ka	Tipo Kb	Kb
1	0,82	massimo	1
2	0,92	massimo	1,8
3	1,03	massimo	2,3
4	1,1	massimo	3
5	1,17	massimo	3,6
6	1,21	massimo	4,1

## Altri Parametri

Quantità Rifiuti (Tn): 476

€/Mq Servizi:

## Parametri non Domestiche

Categoria	Descrizione	Tipo Kc	Tipo Kd	Kc	Kd	Rid. MQ
14A-	Aree esterne di attività industriali	sp. 052025	sp. 052025	5,6	15,8	
01-	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	massimo	massimo	0,66	5,62	
02-	Campeggi, distributori carburanti	massimo	massimo	0,85	7,2	
03-	Stabilimenti balneari	massimo	massimo	0,62	5,31	
04-	Esposizioni, autosaloni	massimo	massimo	0,49	4,16	
04A-	Magazzini	massimo	massimo	0,49	4,16	
05-	Alberghi con ristorante	massimo	massimo	1,49	12,65	
05A-	Agriturismi con ristorante	massimo	massimo	1,49	12,65	
06-	Alberghi senza ristorante	massimo	massimo	0,85	7,23	
06A-	Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere	massimo	massimo	0,85	7,23	
07-	Case di cura e riposo, collettività	medio	medio	0,95	8,04	
08-	Uffici, agenzie, studi professionali	massimo	massimo	1,09	9,25	
09-	Banche ed istituti di credito	massimo	massimo	0,53	4,52	
10-	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	massimo	massimo	1,1	9,38	
11-	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	minimo	minimo	0,86	7,31	
12-	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	massimo	massimo	1	8,54	
13-	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	massimo	massimo	1,19	10,1	
14-	Attività industriali con capannoni di produzione	sp. 052025	sp. 052025	5,95	16,8	
15-	Attività artigianali di produzione beni specifici	massimo	massimo	1	8,52	
16-	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	minimo	minimo	5,01	42,56	
17-	Bar, caffè, pasticceria	minimo	minimo	3,83	32,52	
18-	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	massimo	massimo	2,66	22,57	
19-	Plurilicenze alimentari e/o miste	medio	medio	1,76	14,98	
20-	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	massimo	massimo	10,89	92,55	

21-	Discoteche, night club	massimo	massimo	1,58	13,42
09A-	Studi Professionali	massimo	massimo	0,53	4,52

## Tariffe Domestiche Comune di RADICONDOLI

	<b>IMPORTI da Piano Finanz.</b>	<b>Utenze Domestiche</b>	<b>Utenze Non Domestiche</b>
<b>Parte Fissa</b>	<b>87.610,00</b>	<b>42,00%</b>	<b>58,00%</b>
<b>Parte Variabile</b>	<b>193.798,00</b>	<b>42,00%</b>	<b>58,00%</b>

<i>Categ.</i>	<i>NrComp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>
D-	1	Domestica	0,29926	70,14143
D-	2	Domestica	0,33575	126,25457
D-	3	Domestica	0,37589	161,32528
D-	4	Domestica	0,40144	210,42428
D-	5	Domestica	0,42699	252,50914
D-	6	Domestica	0,44158	287,57985
DG-	1	Domestica garage	0,29926	0,00000
DG-	2	Domestica garage	0,33575	0,00000
DG-	3	Domestica garage	0,37589	0,00000
DG-	4	Domestica garage	0,40144	0,00000
DG-	5	Domestica garage	0,42699	0,00000
DG-	6	Domestica garage	0,44158	0,00000

## Tariffe Non Domestiche Comune di RADICONDOLI

	<b>IMPORTI da Piano Finanz.</b>	<b>Utenze Domestiche</b>	<b>Utenze Non Domestiche</b>
<b>Parte Fissa</b>	<b>87.610,00</b>	<b>42,00%</b>	<b>58,00%</b>
<b>Parte Variabile</b>	<b>193.798,00</b>	<b>42,00%</b>	<b>58,00%</b>

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
01-	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,18874	1,17194	<b>1,36068</b>
02-	Campeggi, distributori carburanti	0,24308	1,50141	<b>1,74449</b>
03-	Stabilimenti balneari	0,17730	1,10729	<b>1,28459</b>
04-	Esposizioni, autosaloni	0,14013	0,86748	<b>1,00761</b>
04A-	Magazzini	0,14013	0,86748	<b>1,00761</b>
05-	Alberghi con ristorante	0,42610	2,63790	<b>3,06400</b>
05A-	Agriturismi con ristorante	0,42610	2,63790	<b>3,06400</b>
06-	Alberghi senza ristorante	0,24308	1,50767	<b>1,75075</b>
06A-	Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere	0,24308	1,50767	<b>1,75075</b>
07-	Case di cura e riposo, collettività	0,27167	1,67658	<b>1,94825</b>
08-	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31171	1,92890	<b>2,24061</b>
09-	Banche ed istituti di credito	0,15157	0,94255	<b>1,09412</b>
09A-	Studi Professionali	0,15157	0,94255	<b>1,09412</b>
10-	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,31457	1,95601	<b>2,27058</b>
11-	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,24594	1,52435	<b>1,77029</b>
12-	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricist o carrozziere)	0,28597	1,78084	<b>2,06681</b>
13-	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,34031	2,10615	<b>2,44646</b>
14-	Attività industriali con capannoni di produzione	1,70154	3,50330	<b>5,20484</b>
14A-	Aree esterne di attività industriali	1,60145	3,29477	<b>4,89622</b>
15-	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28597	1,77667	<b>2,06264</b>
16-	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,43273	8,87502	<b>10,30775</b>
17-	Bar, caffè, pasticceria	1,09528	6,78138	<b>7,87666</b>
18-	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76069	4,70651	<b>5,46720</b>
19-	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,50331	3,12377	<b>3,62708</b>

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
<b>20-</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,11425	19,29941	<b>22,41366</b>
<b>21-</b>	Discoteche, night club	0,45184	2,79847	<b>3,25031</b>